

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27.07.2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27.12.1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 L. 16.06.1998 n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13.05.1999 n. 133 e dalla'rt. 6, comma 12 L. 23.12.1999 n. 488 e come integralmente modificato dalla'rt. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Bari Sardo, ai sensi del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bari Sardo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

Aliquota di compartecipazione

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360 è stata stabilita dal Comune di Bari Sardo nella percentuale dello 0,8%.
2. Le esenzioni previste sono quelle già spettanti al contribuente per esplicita disposizione della normativa nazionale senza nessuna aggiuntiva.
3. Il Comune si riserva la possibilità di disporre eventuali esenzioni, in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali, allorché sia in grado di compensare le minori entrate con ulteriori risorse aggiuntive. Nel caso vengano stabilite delle esenzioni, al fine di garantire la veridicità delle previsioni di bilancio, dovrà essere richiesta al Ministero delle Finanze una previsione sulla riduzione del gettito dell'entrata comunale conseguente all'introduzione di esenzioni.
4. L'aliquota stabilita dal Comune dovrà intendersi tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

5. Eventuali variazioni della predetta aliquota, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, potranno essere effettuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. La deliberazione di cui al comma 3 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31.05.2002 e secondo le modalità in esso indicate.

ART. 5

Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 6

Modalità di versamento

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Bari Sardo attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune.
4. L'acconto viene determinato applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora tale delibera sia stata pubblicata entro il 15 febbraio di tale anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

ART. 7

Adempimenti del sostituto d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - a) trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo ,
 - b) trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

ART. 8

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360.